Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 96 dell'11 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1945, n. 436.

Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, relativo all'estensione alle donne del diritto di voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'iscrizione nelle liste elettorali di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per l'interno, in data 24 ottobre 1944, è estesa ai cittadini che, successivamente al 31 dicembre 1944, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Art. 2.

Nei Comuni che hanno già provveduto alla formazione delle liste, i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, nonchè per le liste femminili, quelle del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 94. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 24 luglio 1945, n. 436 (Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945), contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'11 agosto 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1190)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 5 —